

ANCE

ANAEPACGIA
ANSE ASSOEDILI CNA
FIAE-CASARTIGIANI
CLAAI

ANCPL-LEGA
FEDERLAVORO COOPERATIVE
AGCI PRODUZIONE E LAVORO

ANIEM-CONFAPI

FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL

DELIBERAZIONE N. 5

1. L'impresa che si iscrive alla Cassa edile dopo l'entrata in vigore della legge n. 276/03 ed entro quattro mesi dalla data della presente delibera è tenuta al versamento dei contributi e degli accantonamenti dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore obbligazione per il periodo pregresso.
2. L'impresa già iscritta alla Cassa Edile e non in regola con gli adempimenti relativi deve regolarizzare il debito contributivo, per versamenti e accantonamenti, entro quattro mesi dalla data della presente delibera, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto, salvo che non richieda la rateizzazione alle condizioni previste dalla deliberazione n. 4, punto 7, lettere a, b, d, e, f.
Dette condizioni non troveranno applicazione nei casi in cui l'impresa abbia in corso azione di recupero dalla Cassa Edile per contributi e/o accantonamenti.
3. In caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo non superiore a € 100,00 per ciascun mese di competenza non si determina inadempienza contributiva, salva la regolarizzazione conseguente.
4. Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori l'avvio del singolo cantiere.

Roma 14 ottobre 2005

ANCE

ANAEPACGIA

ANSE ASSOEDILI CNA

FIAE-CASARTIGIANI

CLAAI

ANCPL-LEGA

FEDERLAVORO COOPERATIVE

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

ANIEM-CONFAPI

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL